



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 33 del Consiglio comunale

OGGETTO: Scioglimento convenzione repertorio n. 204 - Atti privati e contestuale approvazione nuova convenzione ex art. 35 del C.E.L. con il Comune di Mezzano per lo svolgimento del servizio tecnico-urbanistico.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 17.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore** e **Furlan Gian Franco**.

OGGETTO: Scioglimento convenzione repertorio n. 204 - Atti privati e contestuale approvazione nuova convenzione ex art. 35 del C.E.L. con il Comune di Mezzano per lo svolgimento del servizio tecnico-urbanistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Mezzano e Imer da tempo gestiscono in forma associata numerosi servizi comunali tra i quali il servizio tecnico-urbanistico;
- a seguito del superamento dell'obbligo di gestione associata previsto dalla Provincia autonoma di Trento con la modifica all'art.9 bis della L.P. 3/2006, i Comuni di Mezzano e di Imer hanno stabilito di proseguire la propria collaborazione, confermato la validità dei servizi in gestione associata volontaria, stipulando nuove convenzioni ex art. 35 del Codice degli Enti Locali, disciplinanti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie per la gestione dei servizi segreteria, anagrafe-stato-civile-leva ed elettorale, finanziario-personale-entrate e commercio e tecnico-urbanistico;
- allo scopo, sono state approvate le nuove convenzioni disciplinanti i rapporti con decorrenza dal 01/04/2021 fino a tutto il 31/12/2025;
- le Amministrazioni dei Comuni di Mezzano e Imer hanno stabilito, nel corso dell'anno, di rivedere parte dei rapporti convenzionali vigenti a seguito della manifestata volontà di potenziare i rispettivi organici per assicurare una maggiore efficienza e continuità nei servizi assicurati all'utenza;
- nel corso del 2022 la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione alle indicazioni contenute nell'integrazione del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, ha peraltro adeguato le disposizioni sulle assunzioni del personale dipendente dei Comuni, conferendo nuovi indirizzi previsti in particolare per i servizi in gestione associata;
- tenuto conto di quanto sopra esposto i Comuni di Mezzano e Imer hanno inteso modificare parte dei contenuti della convenzione vigente per strutturare in modo più efficace il servizio tecnico - urbanistico in forma associata.

Atteso che le due Amministrazioni hanno conseguentemente modificato i modelli organizzativi adottati apportando alla previgente convenzione alcune modifiche sostanziali avuto riguardo in particolare:

- al personale operaio che presta l'attività per i cantieri comunali dei due Comuni opererà in sinergia negli interventi riguardanti le opere sovracomunali come ad esempio acquedotto intercomunale, strade forestali, ecc. (si vedano i contenuti della convenzione vigente);
- alla gestione ordinaria del territorio che viene suddivisa in due macro zone, coincidenti con i territori dei rispettivi Comuni, dove i cantieri comunali continueranno ad operare in autonomia;
- al fatto che non sono previste sostituzioni tra il personale in servizio nei due Comuni, stante l'estensione territoriale dei medesimi e l'esiguo numero dei dipendenti in servizio. Eventuali forme di collaborazione dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra le due Amministrazioni.
- alla durata della convenzione prevista fino al 31.12.2028;

- alle penali applicabili in caso di recesso unilaterale.

Rilevato che la scelta di gestire i servizi in forma associata, viene proposta sulla base delle disponibilità espresse in tal senso negli incontri fra le due Amministrazioni e della convergenza sui contenuti dello schema di convenzione; scelta che, dalle stime effettuate, contribuisce al mantenimento degli equilibri di parte corrente del bilancio per entrambi i Comuni anche nell'ottica di una futura contrazione delle risorse disponibili assicurando in prospettiva di mantenere l'organico del personale operaio strutturato per una gestione ottimale anche dei cantieri comunali.

Rilevato altresì che il servizio in oggetto ha un ruolo fondamentale all'interno dei Comuni, tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, al fine di gestire e controllare più efficacemente con maggiore funzionalità ed economicità i servizi, le manutenzioni, le opere pubbliche e la gestione urbanistica del territorio, assicurando risposte ad interpretazioni immediate al cittadino e agli amministratori senza l'intervento di interlocutori esterni, obiettivi possibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili - o, se insufficienti, da potenziare.

Preso atto della volontà delle due Amministrazioni comunali di proseguire in un servizio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico-urbanistico, fino al 31/12/2028, stante la necessità di dare continuità ai servizi e certezze ai cittadini.

Verificato che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro e le unioni di comuni o con altri enti pubblici locali o con le provincie autonome o con altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro Comune.

Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub nr. 1), previamente condiviso con il Comune di Mezzano e finalizzato alla disciplina della gestione associata del servizio tecnico-urbanistico, fino al 31.12.2028, ritenuto idoneo e meritevole di approvazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Richiamate le disposizioni normative citate in premessa.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale;
- il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori preventivamente designati;

DELIBERA

1. di sciogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione per l'organizzazione del servizio tecnico-urbanistico, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Imer n. 47 dd. 04.11.2020 e con deliberazione del Consiglio comunale di Mezzano n. 41 dd. 05.11.2020, a repertorio n. 204 - Atti privati;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova convenzione da sottoscrivere con il Comune di Mezzano, relativa alla gestione in forma associata ex art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, del servizio tecnico-urbanistico, nel testo allegato al presente provvedimento sub nr. 1), quale parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che, a seguito degli accordi intercorsi tra le Amministrazioni di Mezzano e di Imer, alla convenzione previgente di servizio sono state apportate le seguenti modifiche principali:
 - il personale operaio che presta l'attività per i cantieri comunali dei due Comuni opererà in sinergia negli interventi riguardanti le opere sovracomunali come ad esempio acquedotto intercomunale, strade forestali, ecc. (si vedano i contenuti della convenzione vigente);
 - per la gestione ordinaria il territorio viene suddiviso in due macro zone, coincidenti con i territori dei rispettivi Comuni, dove i cantieri comunali continueranno ad operare in autonomia;
 - non sono previste sostituzioni tra il personale in servizio nei due Comuni, stante l'estensione territoriale dei medesimi e l'esiguo numero dei dipendenti in servizio. Eventuali forme di collaborazione dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra le due Amministrazioni;
 - la durata della convenzione è stabilita fino al 31.12.2028;
 - le penali applicabili in caso di recesso unilaterale.

4. di precisare che la convenzione di cui al presente deliberato sostituisce in ogni parte la convenzione approvata dal Consiglio comunale con delibera nr. 204 dd. 01.04.2021 e sottoscritta dai Sindaci dei due Comuni;
5. di precisare altresì che, per il riparto dei costi tra i Comuni di Imer e di Mezzano avverrà, , con le seguenti modalità
 - a) il 30% della spesa complessiva verrà suddiviso tra i due Comuni in parti uguali
 - b) il restante 70% della spesa complessiva sarà suddiviso tra i due Comuni in base al numero di abitanti registrato al 1 gennaio dell'anno di riferimento;La spesa relativa al personale operaio dei Comuni non rientra nel riparto relativo ai costi del servizio associato.
6. di perfezionare la convenzione, di cui punto 1) mediante sottoscrizione della stessa fra i legali rappresentanti delle due Amministrazioni comunali, specificando che l'atto si perfezionerà a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione;
7. di stabilire che la convenzione potrà essere rinnovata per la durata da concordarsi fra le due Amministrazioni e potranno essere sciolte anticipatamente dalle Amministrazioni per coincidente volontà delle medesime espressa con deliberazioni consiliari, con preavviso minimo di tre mesi ed il relativo recesso avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo;
8. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell'Amministrazione ed all'assunzione di tutti gli atti conseguenti;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, con separata votazione espressa per appello nominale e riportante il seguente risultato: voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n.0, al fine di consentire l'immediata formalizzazione della convenzione ed assicurare la continuità dei servizi in gestione associata tra i due Comuni;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

Rep. n. _____ - Atti privati, dd. _____

Tra i Comuni di:

- **IMER**, nella persona del Sindaco, Sign **ANTONIO LOSS**, nato a Feltre (Bl) il 19/07/1971, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile a termini di legge, codice fiscale/P.IVA 00276510229 e
- **MEZZANO**, nella persona del Sindaco, Sign **GIAMPIERO ZUGLIANI**, nato a Transacqua (Tn) il 19/04/1966, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile a termini di legge, codice fiscale/P.IVA 00278910229.

Premesso e ricordato che:

- i Comuni di Mezzano e Imer da tempo gestiscono in forma associata numerosi servizi comunali tra i quali il servizio tecnico-urbanistico;
- a seguito del superamento dell'obbligo di gestione associata previsto dalla Provincia autonoma di Trento con la modifica all'art.9 bis della L.P. 3/2006, i Comuni di Mezzano e di Imer hanno stabilito di proseguire la propria collaborazione, confermato la validità dei servizi in gestione associata volontaria, stipulando nuove convenzioni ex art. 35 del Codice degli Enti Locali, disciplinanti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie per la gestione dei servizi segreteria, anagrafe-stato-civile-leva ed elettorale, finanziario-personale-entrate e commercio e tecnico-urbanistico;
- allo scopo, sono state approvate le nuove convenzioni disciplinanti i rapporti con decorrenza dal 01/04/2021 fino a tutto il 31/12/2025;
- le Amministrazioni dei Comuni di Mezzano e Imer hanno stabilito, nel corso dell'anno, di rivedere tutti i rapporti convenzionali vigenti a seguito della manifestata volontà di potenziare i rispettivi organici per assicurare una maggiore efficienza e continuità nei servizi assicurati all'utenza;
- nel corso del 2022 la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione alle indicazioni contenute nell'integrazione del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, ha peraltro adeguato le disposizioni sulle assunzioni del personale dipendente dei Comuni, conferendo i nuovi indirizzi previsti in particolare per i servizi in gestione associata;
- tenuto conto di quanto sopra esposto i Comuni di Mezzano e Imer hanno inteso modificare parte dei contenuti della convenzione vigente per strutturare in modo più efficace il servizio tecnico - urbanistico in forma associata.

Ciò premesso, tra i Comuni di Imer e di Mezzano, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 35 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, ha per oggetto la gestione in convenzione del **SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO**.
3. Il servizio è svolto in forma associata tra i Comuni di Imer e Mezzano e riguarda la gestione del servizio tecnico-urbanistico dei due Comuni dalla data dell'ultima sottoscrizione sindacale e fino a tutto il 31/12/2028, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di una delle due Amministrazioni, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione.
4. Il Comune Capofila della gestione associata del servizio di tecnico-urbanistico è individuato nel Comune di Mezzano; il Comune di Imer viene individuato quale sede distaccata del servizio.
5. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio associato tecnico-urbanistico potrà essere disciplinato puntualmente attraverso la modifica e/o l'integrazione della presente convenzione, stabilendo che la medesima resti l'unico strumento operativo a supporto del corretto funzionamento del servizio. Le specifiche funzioni e mansioni saranno poi compiutamente declinate nel Piano esecutivo di gestione (P.I.A.O – sezione performance.)

Art. 2

(Finalità della convenzione)

1. La gestione in convenzione del servizio tecnico-urbanistico è finalizzata in particolare:
 - a creare una struttura organizzativa duttile e flessibile, articolata per “moduli”, in grado di gestire tutte le fasi dei procedimenti connessi al servizio medesimo, indirizzare le azioni ed organizzare le attività della struttura ponendo al centro dell'attenzione le relazioni con i cittadini utenti;
 - al miglioramento del livello di servizio reso al cittadino grazie ad una maggiore specializzazione degli operatori ed uniformità nell'interpretazione ed applicazione delle norme che consenta anche di fornire riposte efficaci in tempi rapidi;
 - a regolamentare procedimenti ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della struttura nel rispetto delle esigenze e delle necessità dei Comuni aderenti;
 - a porre maggiore attenzione sulle relazioni risorse-risultati e realizzazione di economie di scopo ottenute sia abbassando il costo della produzione di servizi attualmente prodotti separatamente in Comuni diversi con contestuale eliminazione dell'esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate, sia realizzando economie di esperienza che consentono di abbassare il costo di unità di output realizzata (la natura replicativa fa infatti decrescere il costo all'aumentare dell'esperienza acquisita);
 - all'adozione di procedure uniformi e di una modulistica unificata;
 - alla convergenza delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative in quanto l'individuazione di regole omogenee di comportamento degli enti partecipanti rappresenta il presupposto e garanzia del buon funzionamento della gestione associata e dell'effettiva possibilità per la struttura amministrativa di esercitare le attività previste nella convenzione;
 - a favorire il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione mediante l'utilizzo di procedure informatiche tali da diffondere e sostenere il processo di cambiamento e di digitalizzazione dei servizi pubblici per promuovere e rendere effettivi tutti i servizi di cittadinanza digitale, in applicazione alle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e ss.mm.;

- a promuovere una cultura dell'etica e della legalità, partecipando e collaborando attivamente alla stesura ed all'aggiornamento annuale del piano triennale della prevenzione e della corruzione in attuazione alle linee guida ANAC adottate con il PNA 2019 e successivi adeguamenti ivi comprese le disposizioni previste per la redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- a sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria.

2. La presente convenzione, costituisce quindi lo strumento mediante il quale gli enti assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

3. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

(Denominazione dell'ufficio unico e Risorse umane)

1. L' "Ufficio unico associato del Servizio tecnico-urbanistico" - nel proseguo definito "Ufficio unico", comprende l'ufficio Edilizia privata/Urbanistica e l'ufficio Lavori Pubblici e la gestione del Cantiere Comunale ed è composto dal personale in servizio presso i rispettivi Uffici dei Comuni di Imer e di Mezzano, costituiti dalle seguenti figure:

Comune di Mezzano:

- nr. 1 Collaboratore tecnico a tempo pieno Cat CE n. 36 h settimanali – con funzioni di responsabile del servizio Edilizia privata/Urbanistica e coordinatore dell'Ufficio unico in gestione associata;

- nr. 1 operaio a tempo pieno Cat. B Evoluto 36 h settimanali – con funzioni di capo operai;

- nr. 3 operai a tempo pieno Cat B Base 36 h settimanali.

Comune di Imer:

- nr. 1 Collaboratore tecnico a tempo pieno Cat CE n. 36 h settimanali – con funzioni di responsabile del servizio Lavori pubblici e RUP.

- nr. 1 operaio a tempo pieno Cat. B Evoluto 36 h settimanali – con funzioni di capo operai;

- nr. 2 operai a tempo pieno Cat B Base 36 h settimanali.

2. I due tecnici incardinati nell'ufficio unico sono direttamente responsabili dei relativi servizi, dei quali dovranno assicurare il coordinamento e la continuità nel caso di assenza di uno dei due titolari mediante sostituzione reciproca. Il responsabile del servizio Edilizia privata/Urbanistica mantiene le funzioni di coordinatore dell'Ufficio unico in gestione associata.

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente l'ufficio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale venga instaurato nei confronti dei Comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

4. Al personale dipendente coinvolto nella gestione associata sarà corrisposta l'indennità chilometrica se ed in quanto dovuta rispetto alle previsioni del vigente CCPL.

5. La retribuzione di risultato sarà attribuita da ciascun Segretario comunale previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai due titolari di posizione organizzativa.

6. I costi relativi al personale in servizio, inclusa l'assegnazione delle posizioni organizzative, saranno ripartiti con le modalità di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Art. 4

(Funzioni dell'Ufficio unico)

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio tecnico-urbanistico.

2. La convenzione si propone, nel medio periodo, di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e d'investimento, maggiore flessibilità ed efficacia negli adempimenti ed un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente provvede, per quanto possibile:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, degli atti e delle procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi finalizzate a migliorare il livello dei servizi resi ai cittadini fornendo risposte efficaci in tempi rapidi;
- alla costituzione di un'unica Commissione edilizia;
- alla convergenza delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative in quanto l'individuazione di regole omogenee di comportamento degli enti partecipanti rappresenta il presupposto e garanzia del buon funzionamento della gestione associata e dell'effettiva possibilità per la struttura amministrativa di esercitare le attività previste nella convenzione.

3. Le funzioni attribuite all'ufficio unico – settore Edilizia privata/Urbanistica e settore Lavori pubblici/RUP sono specificatamente indicate nel Piano esecutivo di gestione (P.I.A.O.- sezione performance), coincidente con il piano delle Performance, che viene richiamato in ogni sua parte, pur se non materialmente allegato alla presente convenzione.

4. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in convenzione sono atti dell'ufficio unico, con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

5. I cantieri comunali dei due Comuni opereranno in sinergia negli interventi riguardanti le opere sovracomunali come ad esempio acquedotto intercomunale, strade forestali, ecc. (si vedano i contenuti della convenzione vigente).

6. Per la gestione ordinaria il territorio viene suddiviso in due macro zone, coincidenti con i territori dei rispettivi Comuni, dove i cantieri comunali continueranno ad operare in autonomia.

7. Non sono previste sostituzioni tra il personale dei cantieri in servizio nei due Comuni, stante l'estensione territoriale dei medesimi e l'esiguo numero dei dipendenti in servizio. Eventuali forme di collaborazione dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra le due Amministrazioni.

Art. 5

(Conferenza dei Sindaci)

1. I due Comuni convenzionati si riuniscono, secondo necessità, in una Conferenza dei Sindaci avente funzioni di indirizzo, di verifica e di controllo sulle attività dell'ufficio comune.

2. Le funzioni di Presidente della Conferenza saranno attribuite a ciascuno dei due Sindaci a rotazione, con durata annuale, partendo dal Sindaco del Comune Capofila.

3. Ogni Comune convenzionato potrà formulare in seno alla Conferenza le proprie proposte relative all'attività assegnate all'ufficio comune ed alla relativa organizzazione.

Art. 6

(Conferenza degli Esecutivi)

1. Le Giunte dei Comuni convenzionati si riuniranno in una Conferenza degli Esecutivi ogni qual volta vi sia l'effettiva necessità di confronto, con finalità di controllo e vigilanza, in merito all'effettiva efficacia ed efficienza dei servizi oggetto presente convenzione, nonché di pre-condivisione politica degli indirizzi gestionali volti all'eventuale adeguamento e/o riorganizzazione funzionale dei servizi in capo alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 7

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione sindacale e fino a tutto il 31/12/2028.

2. Non è ammessa la proroga tacita.

Art. 8

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Le convenzioni potranno essere sciolte anticipatamente per volontà di una delle due Amministrazioni, o per coincidente volontà delle medesime espressa con apposite deliberazioni consiliari.

2. Il recesso dovrà essere formalizzato tramite PEC e/o Raccomandata A/R con un preavviso di almeno tre mesi, ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, termine fino al quale l'Amministrazione recedente dovrà assicurare la copertura di tutti i relativi costi.

3. Nel caso di recesso anticipato, il personale dipendente sarà ricollocato nella sede di relativa appartenenza.

Art. 9

(Penali)

1. In caso di recesso unilaterale è prevista la corresponsione, a titolo di penale, di un importo pari alle annualità restanti, quantificato nella misura prevista a carico del Comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza della convenzione.

Art. 10

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. La ripartizione di tutti i costi relativi al servizio associato tecnico-urbanistico tra i Comuni di Mezzano ed Imer avverrà con le seguenti modalità:

a) il 30% della spesa complessiva verrà suddiviso tra i due Comuni in parti uguali;

b) il restante 70% della spesa complessiva sarà suddiviso tra i due Comuni in base al numero di abitanti registrato al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune capofila su richiesta del Coordinatore dell'ufficio finanziario.

3. La spesa relativa al personale operaio dei Comuni non rientra nel riparto relativo ai costi del servizio associato.

Art. 11

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, dovrà essere risolta prioritariamente in via bonaria tra i Sindaci dei due Comuni e le relative Giunta comunali.

Se ciò non fosse possibile, potrà essere nominato apposito Collegio arbitrale da designare in accordo tra le parti.

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 12

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici e le disposizioni previste dal GDPR 2016/679, come recepito con il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Titolari del trattamento dei dati della presente convenzione sono rispettivamente il Comune di Mezzano e il Comune di Imer, mentre Responsabile della Protezione dei dati per entrambi i Comuni è il Consorzio dei Comuni Trentini.

2. I dati forniti dai due Comuni convenzionati saranno raccolti ed utilizzati per le finalità della presente convenzione. Designati al trattamento dei dati sono i Segretari comunali dei rispettivi comuni.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. La convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. La stessa viene sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n.89.

IL SINDACO
ANTONIO LOSS
f.to digitalmente

IL SINDACO
GIAMPIERO ZUGLIANI
f.to digitalmente